



**COMUNE DI ISERA**  
provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 163/2022**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

Attuazione art. 5 della L.P. n. 22/2021 in modifica dell'art. 6 comma 3 della L.P. n. 14/2014.  
Aggiornamento deliberazione n. 79 del 29.06.2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **14** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta comunale.

**Presenti i Signori:**

**Assente giustificato/ingiustificato**

Luzzi Graziano	- Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finotti Franco	- vicesindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frisinghelli Gian Franco	- assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ragagni Chiara	- assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO MARIANNA GARNIGA

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal 16.12.2022  
al 26.12.2022  
f.to Marianna Garniga  
Vice Segretario

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Luzzi Graziano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**COMUNE DI ISERA**  
provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Graziano Luzzi

IL VICE SEGRETARIO  
f.to Marianna Garniga

---

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.12.2022

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*

IL VICE SEGRETARIO  
f.to Marianna Garniga

---

Copia conforme all'originale  
Il Vice Segretario

## OGGETTO:

Attuazione art. 5 della L.P. n. 22/2021 in modifica dell'art. 6 comma 3 della L.P. n. 14/2014.  
Aggiornamento deliberazione n. 79 del 29.06.2021

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'Imposta Immobiliare semplice (IMIS), sostitutiva dell'IMUP e della TASI;
- l'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- l'articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso, e comunque al fine di predisporre parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6. Tali valori costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell'articolo 6 comma 5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire inoltre strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente;
- con deliberazione consiliare n. 8 dd. 16.03.2015 e s.m. è stato approvato, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMIS, entrato in vigore dall'1.1.2016;
- l'art. 5 della L.P. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6 comma 3 della sopra richiamata L.P. n. 14/2014 facendo rientrare, ai fini dell'applicazione dell'imposta IMIS, la categoria catastale F02 tra le fattispecie di fabbricati assimilati ad area fabbricabile come già fatto nel 2015 per le tipologie F3 ed F4;

Ritenuto pertanto necessario integrare ai fini IMIS, in riferimento alla sola categoria catastale F2, quanto già previsto con la delibera di Giunta n. 79 del 29.06.2021 con la quale è stato approvato il valore venale in comune commercio per l'imposizione delle aree edificabili;

Dato atto che, a partire dal periodo d'imposta 2022, i fabbricati rientranti nella categoria catastale F02, se situati in area edificabile identificata come tale in base al P.R.G. del Comune, sono soggetti al pagamento dell'IMIS si rende necessario attribuire un valore agli stessi ai fini del calcolo dell'imposta;

Valutato che, considerando la tipologia di fabbricato nonché l'esigua possibilità edificatoria sugli stessi, si ritiene di attribuire un valore specifico a tali fabbricati F02 insistenti su aree edificabili soggette ad IMIS individuandolo in un importo pari a € 75,00 al mq, calcolando tale valore sulla base del valore di mercato delle particelle medesime. Per quanto riguarda la metratura da assoggettare a imposta, qualora non siano disponibili dati precisi forniti anche dal contribuente, verrà considerata l'intera metratura indicata a fondiario;

Visto il P.R.G. del Comune di Isera attualmente in vigore;

Visto il *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e s.m. ed int.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n.18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base alla quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto il titolo IV capo III "*Disposizioni in materia contabile*" del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.51 di data 27.12.2000, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 di data 10.04.1995 e s.m.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024;

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter fornire all'Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all'autoliquidazione ed ai versamenti per l'anno 2022, nonché per inviare ai contribuenti il modello precompilato con i valori medesimi;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all'allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale), da ultimo modificata con atto aggiuntivo raccolta comunale n. 1657 di data 09.06.2022;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della responsabile dell'ufficio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina Cristina Baldo
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

1. di integrare e modificare, in seguito alle novelle introdotte dall'art. 5 della L.P. n. 22/2021 e per i motivi meglio espressi in premessa, la delibera di Giunta n. 79 del 29.06.2021 aggiornando i valori stabiliti in

precedenza applicando ai fabbricati rientranti nella categoria catastale F2, se ubicati in aree edificabili soggette ad imposta, il valore di Euro 75,00.- al mq.;

2. di stabilire che i valori determinati con la presente deliberazione sono applicabili fin dal 01.01.2022 e rimangono validi fino al successivo eventuale provvedimento di aggiornamento degli stessi;
3. di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
  - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con separata votazione unanime, al fine di poter fornire all'Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all'autoliquidazione ed ai versamenti per l'anno 2022, nonché per inviare ai contribuenti il modello precompilato con i valori medesimi.